



ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 09-04-2026

OGGETTO: LIMITAZIONI UTILIZZO ACQUA POTABILE

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'acqua è un bene primario il cui utilizzo deve essere disciplinato in modo da garantirne la sussistenza;
- a seguito della nota scarsità di precipitazioni, si è verificata un'importante diminuzione del livello nelle vasche adibite all'accumulo di acqua delle sorgenti, site a monte del Comune di Gianico;

CONSIDERATO che, a causa della perdurante assenza di precipitazioni, è necessario il rigoroso contenimento del consumo di acqua potabile, al fine di migliorare la resistenza e la resilienza del sistema di approvvigionamento e di amministrare al meglio la risorsa, in vista di possibili situazioni emergenziali che potrebbero crearsi a seguito del prolungamento dell'attuale crisi idrica;

RITENUTO, quindi, necessario provvedere, con urgenza e a tutela dei cittadini, ad emettere apposito provvedimento che disponga limitazioni nell'utilizzo dell'acqua potabile in tutto il comune di Gianico;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.;

ORDINA

A TUTTI GLI UTENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI NON UTILIZZARE L'ACQUA POTABILE DAL GIORNO DI ADOZIONE DELLA PRESENTE E FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO, A SECONDA DEL FUTURO ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE GENERALE, PER USI DIVERSI DA QUELLO DOMESTICO (IGIENICO-SANITARIO) E PRODUTTIVO.

E' PERTANTO VIETATO IL PRELIEVO E L'IMPIEGO DELL'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER:

- **IL LAVAGGIO DI CORTILI E PIAZZALI;**
- **IL LAVAGGIO DOMESTICO DI VEICOLI A MOTORE;**
- **L'INNAFFIAMENTO DI GIARDINI E PRATI;**
- **IL RIEMPIMENTO DI PISCINE, FONTANE O VASCHE DA GIARDINO.**

Si raccomanda inoltre, nell'uso quotidiano e nell'irrigazione di ortaggi destinati all'autoconsumo, di mettere in atto tutte le buone pratiche che concorrono al risparmio idrico, ivi compresa l'eventuale installazione di vasche di raccolta dell'acqua piovana.

DISPONE

Della presente ordinanza:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Gianico;
- la trasmissione alla Polizia Locale del Comune di Gianico per gli adempimenti di competenza.

INFORMA

che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 (da € 25 ad € 500), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della L. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso che potrà essere presentato in alternativa:

- entro 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia;
- entro 120 giorni dalla notifica dell'atto stesso, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971.

È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e/o far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Pendoli Mirco